

N. 4171/2022 R.G. Lav.



TRIBUNALE DI MILANO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Visto il ricorso che precede, visti gli artt. 415, 2° co., 416, co. 1 e 2 c.p.c.,
preso atto dell'art. 221 co.7 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 come modificato
dalla legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, che consente al giudice "con il
consenso preventivo delle parti" di disporre che l'udienza civile che non richieda la
presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga
mediante collegamento da remoto

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **04/10/2022** ore **09:00**, alla
quale udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare
alla parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza,
mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente gli elementi
indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

AVVERTE

che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente
mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente [collegamento
ipertestuale](#)**

**Trasmette gli atti alla Presidente di sezione per le determinazioni di competenza
in ordine alla istanza di notificazione per pubblici proclami.**

Si comunichi.

Milano, 18/05/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Rossella Chirieleison

